

# ALLEGATO 1

## ALLEGATO TECNICO PER LA RIORGANIZZAZIONE OMOGENEA DEI SERVIZI SUL TERRITORIO REGIONALE

Il presente Allegato tecnico all'intesa è stato redatto in continuità con quanto definito a seguito di intesa tra Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Amministrazioni provinciali di Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Barletta-Andria-Trani, ma anche a seguito di monitoraggio e valutazione condivisa delle scelte attuative e dei risultati conseguiti per gli aa.ss. 2016-2017 e 2017-2018, nonché a seguito di concertazione con le Associazioni delle famiglie dei disabili più rappresentative a livello regionale, come rappresentate al Tavolo Regionale per la Disabilità.



Si rappresenta che le caratteristiche delle attività da realizzare, per come illustrate nel prospetto che segue, dovranno essere applicate dalle Amministrazioni di cui la Regione si avvale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l.r. n. 9/2016, nel pieno rispetto di quanto definito all'art. 49 della l.r. n. 4/2010 che definisce il contenuto dell'assistenza specialistica per alunni con disabilità. E' solo in questo perimetro che le stesse Amministrazioni avvalse potranno valutare, nella rispettiva autonomia, le scelte gestionali ottimali atte ad assicurare la continuità dei servizi e l'assoluta omogeneità in tutti i Comuni afferenti a ciascun territorio provinciale, in tal senso adeguando gradualmente le attività già svolte ai nuovi obiettivi di servizio. Ciascun anno scolastico sarà utilizzato per il monitoraggio uniforme dell'intera platea che fruisce dei diversi servizi, al fine di aggiornare l'intesa istituzionale per quanto attiene ai criteri di riparto delle risorse regionali e uniformarlo ai criteri di riparto delle risorse nazionali di cui al co. 947 della l.n. 208/2015.

Il recepimento di quanto previsto nel prospetto seguente dovrà essere pieno a partire dall'a.s. 2018-2019 e annualità successive.



|                            | <b>Assistenza specialistica</b>  | <b>Trasporto scolastico</b>   | <b>Supporto diritto allo studio sordi e videolesi</b>  |
|----------------------------|--|---|--|
| <b>Normativa vigente</b>   | (l.r. 16/1987; l. 104/92, l. 328/2000, l.r. 19/2006, regolamento reg. 4/2007, l.r. 4/2010 art. 49, circolare MIUR 30 novembre 2001 – prot. 3390  | (l.r. 16/1987; l. 104/92, l. 328/2000, l.r. 19/2006, regolamento reg. 4/2007, l.r. 4/2010, DGR 1841/2010 linee guida regionali)   | (l.r. n. 16/1987; l. n. 104/92, l. n. 328/2000, l.n. 138/2001 l.r. 19/2006, regolamento reg. 4/2007, l.r. 4/2010, l.r. n. 9/2016)  |
| <b>Modalità di accesso</b> | L'Ente avvalso definisce in vista dell'inizio di ogni anno scolastico l'ammontare delle risorse destinate al servizio di assistenza specialistica e lo comunica – quale limite massimo di spesa, con la connessa simulazione della dimensione massima di utenza da prendere in carico – a tutti i dirigenti scolastici interessati, nonché alle ASL di riferimento, al fine di uniformare le valutazioni necessarie alla presa in carico da parte di tutte le equipe di valutazione, onde assicurare la priorità alla presa in carico degli alunni con maggiore fabbisogno in relazione alla gravissima e grave disabilità, e considerando in via prioritaria la continuità assistenziale per gli alunni | 1 - Richiesta formulata dai genitori a Ufficio servizi sociali Provinciali (per conoscenza a istituto scolastico), corredata da certificazione del medico SSR di disabilità grave e diagnosi funzionale ASL, con autocertificazione attestante l'impossibilità del genitore o altri familiari conviventi a effettuare il trasporto scolastico, altre informazioni utili per erogazione tecnica del servizio ;<br>2 – determinazione della platea di utenti da parte degli Uffici della Provincia<br>3 – erogazione del servizio esclusivamente mediante affidamento a ditte specializzate o da parte della Amministrazione Provinciale o da parte dei rispettivi Ambiti | 1 - Richiesta del servizio da parte della famiglia o dell'utente alla Provincia supportata da certificazione medico specialista del SSR riconoscimento alunno sordo e/o videoleso,<br>2 - definizione e condivisione PEI da parte del gruppo GLHI interistituzionale, in relazione agli indirizzi uniformi regionali sul massimo di hh di prestazione erogabile in presenza di un budget predefinito e limitato<br>3 - erogazione prestazione tramite esperti tifloghi e assistenti alla comunicazione, prioritariamente nel contesto scolastico, ovvero in parte o del tutto in sostituzione con (interventi di sostegno extrascolastico* a domicilio, comunque nei limiti del monte-ore assegnato a ciascun alunno – secondo quanto previsto dalla nota all'allegato tecnico).<br>L'Ente avvalso assicura, inoltre, agli alunni sordi o videolesi, |

|                                       |  |   |   |
|---------------------------------------|--|---|---|
|                                       | <p>già utenti del servizio.</p> <p>1 - Richiesta delle famiglie coordinata dagli Istituti scolastici alla Provincia/Città Metropolitana</p> <p>2 - Segnalazione dei dirigenti scolastici a ASL per riconoscimento alunno disabile (certificazione di invalidità),</p> <p>3 - Definizione da parte dell'unità multidisciplinare servizio di Riabilitazione DSS/ASL della Diagnosi funzionale ed eventuale elaborazione Profilo dinamico funzionale,</p> <p>4 - definizione e condivisione PEI da parte del gruppo GLHI interistituzionale, in relazione agli indirizzi uniformi regionali sul massimo di hh di prestazione erogabile in presenza di un budget predefinito e limitato e comunque nei limiti della programmazione comunicata preventivamente da ciascun Ente avvalso.</p> <p>5 - erogazione prestazione tramite educatori specializzati, fatte salve le deroghe consentite esclusivamente nell'ambito di quanto previsto all'art. 46 comma 5 del Reg. R. n. 4/2007 per la copertura delle funzioni educative.</p> | <p>territoriali, previa intesa tra Provincia/Città Metropolitana e Ambiti territoriali con omogenea attribuzione delle risorse tra tutti gli Ambiti a garanzia di equa opportunità di accesso ai servizi per tutti gli studenti disabili interessati.</p> <p>4 - Previsione solo residuale ed eccezionale di erogazione di contributi monetari per la famiglia che curi direttamente il trasporto scolastico, quando le distanze e la estrema perifericità del domicilio non consentono la organizzazione con costi sostenibili del servizio pubblico di trasporto dedicato</p> | <p>frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, la trascrizione dei libri di testo scolastici in braille, a caratteri ingranditi e in formato digitale, sulla base delle relative richieste degli Istituti scolastici, entro i limiti della spesa sostenuta nell'ultimo biennio scolastico.</p> <p>4 - segnalazione di ulteriori fabbisogni assistenziali quali ricovero in strutture residenziali specializzate e in centri diurni, con copertura a carico della Provincia/Città Metropolitana a compartecipazione delle rette (previa prova dei mezzi per servizi a domanda individuale) in presenza di risorse aggiuntive o residue rispetto ai servizi assicurati nel contesto scolastico</p> <p>5 - richiesta (formulata da Provincia/Famiglia) di presa in carico da parte dei Comuni degli utenti nelle strutture socioassistenziali per la compartecipazione delle rette con le misure e le risorse all'uopo destinate (buoni servizio, compartecipazione da Piano di Zona e da bilancio comunale)</p> <p><i>(*) DA erogare in via esclusiva, cioè evitando sovrapposizioni con ulteriori interventi con oneri a carico di altre Amministrazioni pubbliche.</i></p> |
|                                       | <b>Assistenza specialistica</b>  | <b>Trasporto scolastico</b>   | <b>Supporto diritto allo studio sordi e videolesi</b>   |
| <b>Requisiti di accesso /priorità</b> | <p>Requisito di accesso: Certificazione disabilità grave (ex art. 3 comma 3 l.n. 104/1992) .</p> <p>Solo dopo avere assicurato la presa in carico di tutti gli utenti in possesso della suddetta certificazione, e comunque nei limiti della disponibilità di risorse attribuite e senza ridurre l'attribuzione di ore di assistenza specialistica per alunno, le istituzioni scolastiche di intesa con le rispettive Amministrazioni provinciali potranno proporre la presa in carico di ulteriori alunni disabili,</p>   | <p>Requisito di accesso: Certificazione disabilità grave (ex art. 3 comma 3 l.n. 104/1992)</p> <p>Criteri di priorità (in caso di risorse insufficienti o di esubero di domanda rispetto ai livelli storici) ISEE Familiare &lt;=15.000</p> <p>Priorità: Assenza mezzi propri o componenti del nucleo familiare che possano effettuare il trasporto</p>   | <p>- Certificazione disabilità sensoriale grave</p> <p>- Non sovrapposibilità e non cumulabilità tra servizio erogato per effetto della presente Convenzione e altre prestazioni analoghe erogate dai Comuni di riferimento</p>   |

|                             |   |  |   |
|-----------------------------|---|--|---|
|                             | non in possesso della suddetta certificazione.  |  |   |
|                             | <b>Assistenza specialistica</b>   | <b>Trasporto scolastico</b>  | <b>Supporto diritto allo studio sordi e videolesi</b>   |
| <b>Modalità di gestione</b> | <p>Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione:</p> <p>1) Gestione diretta mediante affidamento a terzi* con procedure ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ovvero in estensione con eventuali affidamenti già in essere, se consentito dalla normativa vigente);</p> <p>2) Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili.</p> <p><u>Non sono soggetti attuatori delle attività le Istituzioni scolastiche né altri istituti paritari di istruzione.</u></p> <p>Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera (il costo della manodopera è di gran lunga superiore al 50% dell'importo totale del contratto da affidare), le amministrazioni dovranno inserire negli atti di gara, la clausola sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del d.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii., sia per la stabilità occupazionale del personale già impegnato nel servizio, sia per garantire la continuità assistenziale nella relazione tra educatore e studente assistito. La clausola standard da inserire nei disciplinari deve prevedere che <i>"al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico che si aggiudica l'appalto e</i></p> | <p>Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione:</p> <p>1) Gestione diretta mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ovvero in estensione con eventuali affidamenti già in essere, se consentito dalla normativa vigente);</p> <p>2) Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili;</p> <p>3) monetizzazione del servizio con contributo economico alla famiglia in condizioni residuali ed eccezionali, come sopra descritte, purchè la spesa pro capite non sia superiore alla spesa pro-capite del corrispondente servizio pubblico erogato</p> | <p>Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione:</p> <p>1) Gestione diretta mediante affidamento a terzi* con procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;</p> <p>2) Affidamento a Istituzioni pubbliche di attività specialistiche, anche mediante partenariato con altri Enti, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione al funzionamento e di trasparenza ed evidenza pubblica.</p> <p>3) Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili.</p> <p><u>Non sono soggetti attuatori delle attività le Istituzioni scolastiche né altri istituti paritari di istruzione.</u></p> <p>Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera (il costo della manodopera è di gran lunga superiore al 50% dell'importo totale del contratto da affidare), le amministrazioni dovranno inserire negli atti di gara, la clausola sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del d.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii., sia per la stabilità occupazionale del personale già impegnato nel servizio, sia per garantire la continuità assistenziale nella relazione tra assistente alla comunicazione o tiflologo e studente assistito. La clausola standard da inserire nei disciplinari deve prevedere che <i>"al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico che si aggiudica l'appalto e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel disciplinare, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad</i></p> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | <p><i>con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel disciplinare, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel servizio nell'anno scolastico precedente, garantendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore."</i></p> <p>*Potranno, peraltro, essere valutate proposte migliorative con riguardo a:</p> <p>1) la maggiore qualità dei servizi erogati, in relazione alla continuità delle posizioni lavorative con pluriennale esperienza acquisita nei medesimi servizi e nelle medesime strutture scolastiche,</p> <p>2) azioni di sistema per la crescita professionale e il coordinamento dei servizi;</p> <p>3) l'adeguato inquadramento contrattuale per i singoli profili professionali e le singole qualifiche professionali, che concorre alla definizione dell'importo a base della gara,</p> <p>4) il partenariato con Enti del terzo settore radicati sul territorio di riferimento e soggetti di advocacy per il monitoraggio delle prestazioni erogate.</p> |  | <p><i>assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel servizio nell'anno scolastico precedente, garantendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore."</i></p> <p>*Potranno, peraltro, essere valutate proposte migliorative con riguardo a:</p> <p>1) la maggiore qualità dei servizi erogati, in relazione alla continuità delle posizioni lavorative con pluriennale esperienza acquisita nei medesimi servizi e nelle medesime strutture scolastiche,</p> <p>2) azioni di sistema per la crescita professionale e il coordinamento dei servizi;</p> <p>3) l'adeguato inquadramento contrattuale per i singoli profili professionali e le singole qualifiche professionali, che concorre alla definizione dell'importo a base della gara,</p> <p>4) il partenariato con Enti del terzo settore radicati sul territorio di riferimento e soggetti di advocacy per il monitoraggio delle prestazioni erogate.</p> |
|  | <b>Assistenza specialistica</b>  | <b>Trasporto scolastico</b>                                      | <b>Supporto diritto allo studio sordi e videolesi</b>   |
| <b>Modalità organizzative interne</b>                                    | <p>Per quanto attiene al personale che la Città Metropolitana e le Province assegnano alla realizzazione delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio per rendere possibili i servizi da erogare ai destinatari finali, si prende atto che tutte le Amministrazioni interessate hanno individuato, già nell'a.s. 2016-17 modalità organizzative che hanno fatto riferimento in primis al personale già in servizio e in seconda battuta per quanto possibile ritirando dal Portale Mobilità eventuali unità di personale da destinare alle attività.</p> <p>L'organico assegnato alle suddette funzioni deve essere oggetto di razionalizzazione e comunque non può essere oggetto di incremento di personale con oneri a carico dei trasferimenti nazionali e regionali.</p>  |  |   |
| <b>Profili professionali per i servizi erogati ai destinatari finali</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Educatori laureati (nuovi contrattualizzati)</li> <li>- Educatori e altri operatori con almeno tre anni di esperienza e</li> </ul>  | <p>Autista, Accompagnatore (OSS, altra figura di assistenza)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esperti tifloghi ed altri operatori con esperienza triennale, con attestazione di frequenza corso formazione professionale per tiflogo</li> </ul>  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | <p>già in servizio per l'espletamento di funzioni educative nell'a.s. 2016-2017 (continuità lavorativa), ove applicabili le deroghe previste all'art. 46 comma 5 del Reg.R. n. 4/2007;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coordinamento della equipe affidata ad assistente sociale o educatore professionale</li> <li>- <u>solo a completamento dell'equipe, e non in misura prevalente</u>, può essere prevista la presenza di figure per l'assistenza di base (OSS, altri OSA-OTA già in servizio da almeno tre anni prima dell'a.s. 2017-18). <u>Questo personale è in ogni caso aggiuntivo, e NON sostitutivo del personale ATA in servizio negli istituti scolastici interessati.</u></li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assistenti alla comunicazione e, in sub-ordine, interpreti LIS che abbiano specifica esperienza nelle attività di assistenza specialistica agli alunni sordi.</li> </ul> |
|--|--|--|---|

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p><b>Durata e modalità di erogazione</b></p> | <p>Durata intero anno scolastico (n. 8 mensilità);<br/>Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'a.s.</p> <p>L'erogazione della prestazione (*) è vincolata alla attività di sostegno scolastico assicurata dall'istituzione scolastica e deve presentare le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● rapporto 1 a 1 educatore/alunno per i casi di elevata gravità, come valutati dalle apposite equipe, e comunque entro i limiti di risorse disponibili;</li> <li>● rapporto 1 a 2 educatore/alunno tutti gli altri casi</li> <li>● rapporto 1 a 5 OSS/alunno.</li> </ul> <p>Gli Enti avvalsi e le Istituzioni scolastiche collaborano per la organizzazione della distribuzione degli alunni con disabilità nelle classi in modo da razionalizzare l'erogazione delle prestazioni, nell'unico interesse di accrescere il numero di hh/settimana erogate agli studenti, quando sia possibile avere 2 studenti disabili nella medesima classe.</p> <p>Durata della prestazione di assistenza per ciascun alunno per settimana:<br/>min. 9 hh/settimana (*)<br/>max 18 hh/settimana (*)</p> <p>Durata della prestazione di assistenza per ciascun assistente, <u>a completamento dell'equipe</u>, per settimana:</p> <p>20 hh/settimana (*)<br/>impiego medio per OSS</p> <p>18 hh./settimana per assistente sociale/educatore con funzioni di coordinamento, se esterno al personale delle Amministrazioni</p> | <p>Durata intero anno scolastico (n. 8 mensilità);<br/>Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'a.s.</p> <p>Trasporto assistito alunni/studenti con disabilità tramite mezzi attrezzati e autorizzati con 1 autista + 1 accompagnatore per ogni mezzo</p> | <p>Assistenza specialistica: durata intero anno scolastico (n. 8 mensilità);<br/>Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'a.s.</p> <p>Erogazione prestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● rapporto 1 a 1 alunno/assistente (tifologo e/o assistente alla comunicazione);</li> <li>● min. 9 hh/settimana<br/>max 18 hh/settimana per alunno</li> </ul> |
|---|--|--|---|

*(\*) Si precisa che per gli studenti già in carico dalle annualità precedenti con un numero di ore o un rapporto personale/utente inferiore al minimo, l'Amministrazione competente dovrà definitivamente adeguare a partire dall'a.s. 2018-2019 la presa in carico ai nuovi parametri di riferimento regionali.*

*Per gli studenti che, invece, siano già in carico dalle annualità precedenti con un numero di ore o un rapporto personale/utente superiore al massimo, l'Amministrazione competente dovrà continuare il percorso di omogeneizzazione con le prestazioni erogate a tutti gli altri utenti, fino ad adeguarle ai parametri di riferimento regionali.*

Nota: Con specifico riferimento all'assistenza specialistica extrascolastica per alunni sordi e videolesi, si deve precisare che la Città Metropolitana e le Amministrazioni provinciali NON sono titolari di funzioni socioassistenziali e che, pertanto, le prestazioni di assistenza specialistica per il sostegno al diritto allo studio e l'integrazione scolastica possono essere erogate a domicilio degli studenti e in orario extrascolastico solo alle seguenti condizioni:

- in sostituzione, totale o parziale, della erogazione delle medesime prestazioni in orario scolastico, sulla base di espressa richiesta degli Istituti scolastici, supportata da dichiarazione di adeguata disponibilità di personale docente di sostegno nell'orario scolastico e di espressa accettazione/richiesta da parte della famiglia di ciascuno studente disabile interessato a ricevere la medesima assistenza nelle ore pomeridiane;
- in considerazione della necessità del rapporto 1:1 in caso di erogazione domiciliare di assistenza specialistica, e considerando il carattere eccezionale dell'erogazione domiciliare di prestazioni che, in ogni caso non possono avere natura socio assistenziale, possono essere erogate tra le 9 e le 12 hh/settimana per studente in caso di erogazione domiciliare;
- mediante l'impiego di personale che abbia i medesimi requisiti specificati per l'erogazione delle attività in ambito scolastico, dovendo ribadire che in nessun caso le prestazioni domiciliari possono configurarsi come prestazioni SAD-ADI-ADE, in quanto non rientranti nell'ambito di attività oggetto della presente convenzione di avvalimento, ma rimanendo a carico dei Comuni associati come tutte le altre prestazioni socioassistenziali;
- in ogni caso non può essere prevista prestazione extrascolastica se non nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.